



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 4105 del 29 dicembre 2009

pag. 1/8



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

direzione geologia e attività estrattive

**Disposizioni in merito alle
modalità di riconoscimento di uso
delle risorse geotermiche**

**Disposizioni in merito
alle modalità di riconoscimento di uso
delle risorse geotermiche**

Normativa di riferimento

Le risorse geotermiche rientrano tra le sostanze minerali di miniera di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443. In particolare, l'art. 1 così recita:

“La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge”.

Tali risorse e sono principalmente disciplinate, a livello statale, dalla L. 9.12.1986, n. 896, recentemente modificata dalla successiva L. 23.7.2009, n. 99, e dal DPR 27.5.1991, n. 395.

La tipologia di risorsa geotermica alla quale si riferisce il presente provvedimento riguarda gli scambi di calore con il suolo e il sottosuolo mediante movimentazione di fluidi sotterranei aventi una temperatura pari o superiore a 15°C.

In particolare, la L. 9.12.1986, n. 896 stabilisce che:

“4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.

5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

7. È esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.”

Ai sensi del DPR 395/1991 si intende per:

*“risorse geotermiche” l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici;
“fluidi geotermici” i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione di fluidi nel sottosuolo;*

“sostanze associate” le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici;

“usi energetici” l'utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico;

“progetto geotermico” un progetto finalizzato alla realizzazione di un obiettivo energetico, comprendente l'insieme di attività, opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico;

“ricerca” l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonché di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. Le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici;

“coltivazione” l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l'esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e

delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento; "iniezione" l'immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore; "reiniezione" la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione.»

La Regione del Veneto, con l'art. 55 bis della L.R. 10.1.1989, n. 40, ha stabilito le disposizioni per il rilascio delle concessioni in materia di risorse geotermiche. In particolare, il comma 1 del citato art. 55 bis stabilisce che:

«1. Fino all'entrata in vigore della specifica disciplina regionale in materia di risorse geotermiche delegate alle Regioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 e del DPR 27 maggio 1991, n. 395, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le concessioni per le derivazioni di interesse locale come definite dall'articolo 1, comma 5 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla presente legge, ad esclusione dell'articolo 15;

b) le concessioni per le piccole utilizzazioni locali come definite dall'articolo 1, comma 6 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Dirigente Generale della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'acqua, con le procedure di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775;

c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche nell'ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni;

c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall'ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall'ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti.»

L'istruttoria relativa alle concessioni di piccole utilizzazioni locali è stata attribuita con DGR n. 2306 del 22.6.1998 al Genio Civile regionale competente per territorio.

Il Piano di Tutela delle Acque, di cui all'art. 121 del D.Lgs 152/2006, approvato dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5.11.2009, stabilisce all'art. 31 (Scarichi nel sottosuolo) delle Norme tecniche di attuazione:

«1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga al divieto, la Provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo. La Provincia può autorizzare altresì, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata una valutazione dell'impatto sulla falda, dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente. L'autorizzazione allo scarico in falda dovrà prevedere la prescrizione dei controlli qualitativi sull'acqua prelevata e su quella restituita, specificandone frequenza e modalità. A tal fine l'ARPAV, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche qualitative delle acque di scarico esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Nel caso di scarico di acque nel sottosuolo va assicurato l'isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso.

3. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla Provincia.

4. Vista la particolarità idrogeologica del territorio dei comuni del Veneto orientale compresi tra i fiumi Livenza e Tagliamento, l'Autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare la reimmissione di acque utilizzate per scambio termico anche in falde appartenenti alla stessa formazione di provenienza

secondo le modalità dell'art. 64 del D.P.R. n. 395/91 e le disposizioni tecniche specifiche che verranno indicate all'atto della concessione alla derivazione.»

Oltre al citato art. 31, il Piano di Tutela delle Acque stabilisce ulteriori disposizioni per gli utilizzi geotermici agli artt. 20, 30, 37, 39 e 40.

Fino all'entrata in vigore della L. 23.7.2009, n. 99, di abbassamento a 15 °C della temperatura convenzionale dei fluidi geotermici, il Genio civile regionale ha istruito e rilasciato le concessioni di derivazione di acqua per scambio termico per temperature inferiori a 25°C.

Valutazione di impatto ambientale (VIA)

I rilasci delle nuove concessioni geotermiche sono assoggettati alla normativa sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», come di modificato dal D.Lgs. 16.1.2008, n. 4 e, per quanto compatibile, della L.R. 26.3.1999, n. 10, «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale le domande».

Per i nuovi permessi di ricerca, la let. b), del punto 2, dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/2006, stabilisce che le attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29.7.1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie, sono sottoposti alla Verifica di assoggettabilità alla VIA, di competenza delle regioni.

Con DGR n. 327 del 17.02.2009, Allegato B, è stato disposto che:

- la Regione è competente in materia di VIA per i progetti riguardanti le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, di cui alla let. v) del Allegato III, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
- la Provincia è competente per la Verifica di assoggettabilità dei progetti di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 1443/1927, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie di cui alla let. v), punto 2, Allegato IV, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Iter amministrativo regionale per la zona del portogruarese

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2245 in data 9.8.2002, ha stabilito di subordinare ogni autorizzazione regionale alla ricerca e ogni concessione geotermica, all'acquisizione di ulteriori conoscenze di carattere generale, sull'utilizzabilità delle risorse geotermiche presenti nel sottosuolo della regione Veneto, al fine di consentire una valutazione complessiva circa la compatibilità delle estrazioni e dello sfruttamento nel tempo dei giacimenti.

Con il medesimo provvedimento, al fine di acquisire le conoscenze indispensabili al corretto utilizzo e gestione delle risorse geotermiche presenti in un'area importante ed estesa quale quella del portogruarese, la Giunta regionale ha approvato il primo progetto di studio generale presentato dal Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, denominato "Indagine sulle acque sotterranee del portogruarese", e ha affidato al Consorzio medesimo l'incarico per l'attuazione degli studi previsti dallo studio generale, in collaborazione con la Direzione regionale competente.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 4098 del 18.12.2007, ha preso atto delle risultanze di tale studio, che ha evidenziato le connotazioni e le potenzialità delle storiche risorse geotermiche presenti e la necessità di una razionalizzazione del loro utilizzo. Si evidenzia, inoltre, la necessità di un monitoraggio idrogeologico anche in continuo (attraverso pozzi esplorativi appositamente realizzati) come strumento necessario per un efficace controllo e gestione delle risorse nei comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto.

Da tale studio emerge che la gestione sostenibile della risorsa geotermica a bassa entalpia si basa sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione degli sprechi;
- aumento dell'efficienza energetica;
- compatibilità geologica dei prelievi;
- equilibrio idrogeologico;

- disciplina amministrativa degli utilizzi.

In considerazione dell'unicità e delle peculiarità espresse dal bacino geotermico della citata zona del portogruarese, risulta inoltre necessario, a tutela della risorsa nota e storicamente utilizzata, assoggettare tutti gli scambi termici con il suolo e il sottosuolo mediante movimentazione di fluidi sotterranei con potenza termica complessiva inferiore a 20.000 kilowatt termici, alle procedure previste dalla L.R. 40/1989 per le derivazioni di interesse locale, con rilascio dei provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria a cura della competente Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive. Tutto ciò indipendentemente dalla profondità dei pozzi e della potenza termica.

Visti gli studi effettuati sul citato bacino del portogruarese, vista la L. 99/2009 che abbassa a 15 °C la temperatura convenzionale dei fluidi geotermici, assorbendo quindi i prelievi precedentemente non classificabili come geotermici, occorre provvedere a:

1. riconoscere l'esistenza e la potenziale coltivabilità del Bacino Idrotermominerale Omogeneo Geotermico Portogruarese, delimitato provvisoriamente dai limiti amministrativi dei citati comuni e da delimitare, per i territori contermini, con successivo provvedimento;
2. stabilire che per i territori di cui al punto 1 entro la data del **31.12.2010** dovranno presentare domanda di riconoscimento di utilizzo geotermico, compilando l'allegata scheda (**Allegato A/1**) che costituisce parte integrante al presente provvedimento tutti i seguenti soggetti:
 - a) coloro che hanno intenzione di presentare o abbiano già presentato domanda per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione geotermica;
 - b) coloro che sono titolari di concessione o permesso di ricerca per scambio termico, rilasciato dal Genio civile regionale, ai sensi del R.D. 1775/1933, nell'intervallo di temperatura 15-25 °C e tutti coloro che hanno presentato domanda di permesso in tal senso;
 - c) gli utilizzatori della risorsa ante L. 99/2009 che intendono richiedere il riconoscimento all'uso geotermico, ancorché precedentemente non comunicato.

Riconoscimento di antico uso geotermico

Come prece demente evidenziato, per il rilascio delle concessioni relative alle piccole utilizzazioni locali, cioè reperibili a profondità inferiori a 400 metri e con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici, si applicano le procedure di cui al RD 1775/1933. Tale norma all'art. 2, let b) stabilisce che possono derivare e utilizzare acqua pubblica *“coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, (13.9.1854-12.9.1884) hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio.”*

Si stabilisce quindi, a fronte della sopravvenuta L. 99/2009, e per tutto il Veneto il termine del **31.12.2010** per la presentazione delle istanze mediante scheda (**Allegato A/1**) per il riconoscimento di antico uso geotermico rientranti nella fattispecie di cui alla let. b) dell'art. 2 del RD 1775/1933, all'interno delle modalità di rilascio stabilite dal comma 1, let. b) del citato art. 55 bis, della L.R. 40/1989.

Compilazione delle domande

La domanda deve essere presentata compilando l'allegata scheda (**Allegato A/1**).

La scheda può essere presentata in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili, con l'obbligo di nominare un unico rappresentante.

Se i pozzi posseduti sono più di uno compilare una scheda per ogni pozzo.

La scheda va compilata, sottoscritta e inviata in duplice copia entro la data del **31.12.2010**. La spedizione dovrà avvenire a mezzo raccomandata e farà fede il timbro postale di spedizione.

Nel caso di riconoscimento di antico uso, si dovrà allegare copia della documentazione storica comprovante l'esistenza dell'utilizzo nel trentennio 13.9.1854-12.9.1884.

Pertinenze

Costituiscono pertinenze le opere di captazione fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.

Le pertinenze sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale.

Polizia mineraria

Con L.R. 13.4.2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" art. 48, le funzioni di polizia mineraria e polizia giudiziaria relative alle risorse geotermiche su terraferma, conferite alle Regioni dal D.L.vo 112/1998, sono state sub-delegate alle Province, a decorrere dal 21.2.2001.

Regime sanzionatorio

La mancata segnalazione di uso geotermico potrà comportare, d'ordine della Regione, l'obbligo di chiusura, a spese del proprietario, delle strutture di prelievo realizzate.

Campo di applicazione

Le presenti disposizioni non si applicano alla disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali termali.

Per la restante parte del Veneto, l'avvio dell'istruttoria per il riconoscimento di utilizzo geotermico è subordinato alle risultanze dello studio biennale «Strige» sulla risorsa geotermica nel Veneto, affidato all'ARPAV, con DGR n. 4102 del 18.12.2007.

Allegato A/1

BOLLO DA €14,62

Oggetto: segnalazione di rinvenimento di risorsa geotermica.

RACCOMANDATA R.R.

Alla Regione del Veneto
 Direzione Geologia e Attività Estrattive
 Calle Priuli, Cannaregio, 99
 30121 Venezia

Il sottoscritto/La sottoscritta Ditta _____
 ragione sociale _____
 unico titolare rappresentante in contitolarità con (allegare nominativi)
 residente/con sede in via _____ n. _____
 del comune di _____ prov. (_____)
 via _____ n. _____ C.A.P. _____
 P.Iva / C.F.: _____ telefono _____

SEGNALA

**il rinvenimento di risorsa geotermica ad uso scambio termico
 mediante movimentazione di fluidi sotterranei (art. 55 bis della L.R. 40/1989)**

nel sito del comune di _____ Prov. (_____)
 via _____ n. _____
 mappale n. _____ foglio _____ (1) di proprietà della ditta medesima
 o di proprietà di _____
 per la quantità di litri al secondo (l/s) _____, alla temperatura di _____ °C
 quantità media giornaliera _____ mc, portata massima _____ l/s
 prelievo: continuo discontinuo
 estrazione: naturale meccanica
 frequenza di prelievo _____ (mesi/anno)
 G F M A M G L A S O N D (mesi)
 _____ (giorni/anno)

concessione già concessa/in fase di rilascio dal Genio Civile di _____ con
 provvedimento n. _____ in data _____ per utilizzo _____ con una
 portata di (l/s) _____

- dichiarata al Comune di _____ per utilizzo _____
- costituisce antico uso geotermico non dichiarato. Allega documentazione storica sull'utilizzo nel trentennio 13.9.1854-12.9.1884.
- non comunicato.

prelevata da:

- corso d'acqua _____
- sorgente _____
- falda sotterranea: Profondità _____ metri
- Diametro prelievo _____ mm Opera realizzata in data _____
- costituisce l'unico impianto da fonti rinnovabili
- è in aggiunta all'impianto/i da fonti rinnovabili _____
- potenza termica impianto geotermico _____ kW termici
- classe di isolamento dell'edificio servito _____

RICHIESTE**il rilascio dell'atto di riconoscimento del diritto d'uso**

Si impegna altresì a produrre successivamente secondo le modalità che verranno stabilite, la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di concessioni di risorsa geotermica.

Firma _____

(1) Allegare corografia 1:25.000 e copia di estratto catastale 1:2000 con individuato il pozzo.

Se i pozzi posseduti sono più di uno compilare una scheda per ogni pozzo e una corografia d'insieme.

N.B. - UNA FOTOCOPIA DI QUESTA DOMANDA VA CONSERVATA DAL TITOLARE ASSIEME ALLA RICEVUTA POSTALE DELLA RACCOMANDATA ED ESIBITA IN CASO DI CONTROLLO EFFETTUATO DA PARTE DEGLI UFFICI COMPETENTI